ORDINANZA

Ufficio G.d.P. Napoli – VI Sezione – Dr. Manlio Merolla

ORDINANZA. SEZIONE STRANIERI
N:_____/_____
/2019
CRONOLOGICO:_____ ____
REPERTORIO:_____ .

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del Giudice **dott. Manlio Merolla**, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al numero del ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2019**

OGGETTO: **Ricorso ex art.13 C.VIII D.Lgs n.286/98 come modificato dall'art.18 D.Lgs.150/11**

TRA

il sig. n. Bangladesh, il 10.1987, c.f.: cui _____, titolare di valido passaporto ord. n.BJ0794957, anche identificato in atti come nato il " 12.1984", con domicilio eletto in Napoli, piazza Cavour n.139, presso l'avv. Luigi Migliaccio (MGLLGU74C26H703S – *luigimigliaccio@avvocatinapoli.legalmail.it*), che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce;

Contro: il Prefetto di **Napoli**, legittimato *iure proprio*;

COSTITUITO MA NON COMPARSO;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, *previa sospensiva*,

del decreto d'espulsione Prot. 456 del 04.11.2019, notif. pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso a quello impugnato.

Premesso che

1. il signor Howlader, cittadino bengalese, è giunto in Italia nel luglio 2016 e, dichiaratosi asilante nell'immediatezza dello sbarco in TN, ha avanzato domanda di protezione il 11.2016 alla Questura di Napoli (cfr. doc. 9);
2. egli è stato sentito dalla C.T. di **Foggia** che, però, ha negato protezione;
3. il 06.03.2018, venuto *medio tempore* in possesso di nuovi elementi, egli ha **reiterato** richiesta d'asilo (doc. 8) e la Commissione pugliese, valutatane l'ammissibilità, lo riconvocava

ORDINANZA
GIUDICE DR. MANLIO MEROLLA VI SEZIONE NAPOLI

per l'audizione in data .08.2019 (doc. 7);

4. egli, tuttavia, non ricevendo alcuna decisione, si presentava più volte alla Questura di Napoli per avere notizie sull'esito della procedura, ma, in occasione dell'**ultimo accesso del 04.11.19**, gli era notificato decreto di espulsione (doc. 1) e ordine di accompagnamento alla frontiera (doc. 2);
5. all'udienza di convalida del 06.11.2019, **gli atti espulsivi non sono stati convalidati dal G.d.P. di Napoli**, rilevando la mancata traduzione in lingua nota dei provvedimenti di allontanamento e l'irritualità delle pro-cedure di notificazione del diniego di protezione, asseritamente effettuate per irreperibilità dell'
(cfr. verbale di udienza e decreto di non convalida a firma del Giudice dott in all. 3: *"rilevato che i provvedimenti relativi alla procedura di convalida non sono stati emessi in lingua nota... rilevato che il provvedimento della C.T. di Foggia non veniva ritualmente notificato in quanto dichiarato irreperibile senza effettuare le dovute ricerche..."*);
6. permane l'interesse ad una pronuncia nel merito che dichiari la nullità del decreto di espulsione impugnato, poiché l'adito Giudice è l'unico avente competenza in merito all'annullamento della decisione di rimpatrio;
7. l'espulsione è, infatti, illegittima per i seguenti motivi:
   - carenza dell'elemento soggettivo: inesistenza/nullità;
   - omessa traduzione in lingua nota (bengalese): inesistenza/nullità;
   - violazione e falsa applicazione di legge (*art. 8 Cedu - art. 41 Carta di Nizza - 97 Cost. - artt.3, co.1 e 3, e 6, co.1, lett. b L. 241/90; nonché art.13, co.2 e 3, testo un. - art.7 d.lgs.25/08 - dir. 2008/115/ce*) e eccesso di potere (*difetto d'istruttoria - travisamento - astrattezza*) ...segue, **inespellibilità** ai sensi degli artt. 7, comma 1, e 35-bis, co. 3, d.lgs. n.25/2008;
   - violazione e falsa applicazione di legge (*art. 97 Cost. - art. 3 l. 241/90 - art.13, co. 2, lett. a e b, e 3, t.u.i. - considerando n.6 dir. rimpatri*) ed eccesso di potere (*carenza d'istruttoria, contraddittorietà, travisamento*);
   - inespellibilità ex artt. 19 t.u.i. e 5 direttiva 115/08/CE: nullità.

Conclusioni delle parti costituite: come da verbali e atti prodotti.

CAUSA AGENDI

Come descritto nel libello introduttivo:
Con ricorso il ricorrente signor n. Bangladesh
ha chiesto e rappresentato quanto sopra descritto.
La Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione con memoria

depositata si è opposta illustrando i motivi che hanno determinato l'adozione della fattispecie espulsiva affermando che al ricorrente sono state assicurate tutte le garanzie di legge,

Richieste, eccezioni e contestazioni della parte ricorrente: come indicate in premessa *ut supra*.

Tanto premesso, argomentato, eccepito, dedotto e documentato,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Non si procede alla totale redazione dello svolgimento del processo, giusto disposto di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/09 entrata in vigore il 4/7/09.

All'udienza del 12.07.2021, acquisita la documentazione, verificate le notificazioni di rito e la **costituzione** della P.A. convenuta sulle conclusioni rassegnate, previa discussione, esame delle richieste, rilievi ed eccezioni formulate, **PA non presente,** la causa veniva riservata in decisione atteso che la procedura si poggia su base documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel Merito della Controversia

Preliminarmente si osserva che la domanda è **fondata**

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE

Brevemente si osserva: che **la** ***vexata quaestio*** **in esame trattasi di richiesta di Opposizione ex art.13 C.VIII D.Lgs n.286/98 come modificato dall'art.18 D.Lgs.150/11**

Si osserva:

Che in relazione alla fattispecie in esame

Preliminarmente, va dichiarata:

L' **accoglimento** della domanda in quanto, il signor n. Bangladesh con il libello introduttivo ricorre avverso gli indicati provvedimenti amministrativi per i seguenti specifici **fatti e motivi**

Nullità per carenza dell'elemento soggettivo: motivo assorbente.

Eccepisce l'*inesistenza giuridica e/o nullità* dell'atto opposto **per essere carente dell'elemento soggettivo:** difatti, il decreto notificato al ricorrente **NON** reca la sottoscrizione del Prefetto ma risulta essere stato firmato da altro soggetto dell'Utg. **il decreto d'espulsione notificato al ricorrente non reca la sottoscrizione del Prefetto**

né quella del Suo Vicario ma è stato firmato da altro Funzionario (V. Prefetto con sigla però non intellegibile– A sostegno Cassazione, con sentenza n.9094/03, Cass. Civ., ord. 28 nov. 2016, n.24148.

Per contra: La difesa della Prefettura eccepisce che i nuovi e recenti orientamenti della Suprema Corte sull'eccezione sollevata hanno assorbito e superato questa *vexata quaestio* **con Ordinanze recenti offerte: Sez.IV -1 Ord. 24.2.2017 n. 4861, cass. Civ. Sez.IV-1 Ord.24.2.2017 n. 4862 , nr 15190 del 2015.**
Pertanto, questa prima eccezione non può essere accolta, in quanto lo scrivente Giudicante ritiene condividere gli orientamenti della Cassazione più recenti.

Inoltre, parte ricorrente eccepisce ancora:
Nullità per omessa traduzione in lingua nota.

In via ancora assorbente, parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 13, comma 7, T.U. Imm. (*"il decreto di espulsione... sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una* ***traduzione in una lingua da lui conosciuta****, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"*) e dell'art. 12, par. 3, dir. 2008/115/CE (*"gli Stati membri rendono disponibili schede informative generalizzate che espongono gli elementi principali del modello uniforme in almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli immigrati che entrano in modo irregolare nel territorio"*).

Al riguardo, la Suprema Corte, con salda giurisprudenza, ha affermato che *"è* ***nullo*** *il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'A. non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua* ***rarità*** *ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta"* (cfr. Cass. Civile, n.3676/12).

Ebbene, il ricorrente dichiara di non essere in grado di leggere l'italiano né l'inglese (caratteri latini), ma la sola **lingua bengalese** (nome nativo: che adotta nella forma scritta il sillabario bengalese (chiamato anche alfa-beto sillabico o abugida: scrittura della famiglia "Brahmi" simile al sillabario devanagari usato per l'hindi, il sanscrito e molte lingue indoarie). Tuttavia, il decreto di espulsione consegnato all' **non è tradotto,** neppure sinteticamente, in tale idioma, ma solo nella (sconosciuta) lingua

veicolare inglese, ragion per cui se ne eccepisce l'insanabile nullità.

Al riguardo, si osserva che:

a) il ricorrente è stato compiutamente identificato quale cittadino bengalese a mezzo di passaporto ordinario n. in corso di validità;
b) la lingua bengalese non può definirsi lingua rara, in quanto parlata da oltre **200 milioni** di persone ed è la sesta lingua più parlata al mondo;
c) la popolazione residente di nazionalità bengalese nel solo Comune di Napoli ammonta ad oltre 1.800 persone (cfr. dati Istat a gennaio 2019),
d) presso ogni Questura v'è un apposito ufficio *"interpretariato e traduzioni"*;
e) trattasi di atti dal contenuto "seriale", per i quali è agevolmente possibile predisporre modelli multilingue per gli idiomi linguistici più diffusi.

Nel caso , l'omessa traduzione risulta particolarmente grave e lesiva dei diritti dell'espellendo, poiché egli non è stato reso edotto del contenuto degli atti ad egli riferiti e ne ha avuto contezza solo alla udienza di convalida del suo allontanamento coatto, durante la quale egli era assistito da interprete bengalese (cfr. all. 3: *"è presente interprete dell'ufficio"*).

A riprova dell'eccepita nullità, si segnala che **il G.d.P. della convalida non ha autorizzato l'esecuzione coatta dell'espulsione**, anche per aver accertato – incidentalmente – che *"i provvedimenti relativi alla procedura di convalida non sono stati emessi in lingua nota all'interessato"* (cfr. verbale di udienza camera di consiglio del 06.11.2019 e non convalida in all. 3), ragion per cui lesivi dei diritti fondamentali dell'interessato, che si sostanziano anche nel suo diritto di comprendere pienamente l'azione amministrativa a sé riferita, specie quando incidente sulla sfera della libertà personale.

L'atto è pertanto nullo per violazione degli artt. 13, comma 7, T.U.I. e dell'art. 12, paragrafo 3, direttiva 2008/115/CE. Al riguardo, si richiamano i principi espressi dalla SC nelle **ordinanze n.24148/2016, n.22405/2017 e n.2865/2018** (richiamata in decreto di non convalida): *"il ricorso è manifestamente fondato alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte… secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero… nella specie il provvedimento espulsivo, non tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero (**Bangla**), risulta traslato solo nella (sconosciuta) lingua veicolare, senza che*

l'amministrazione abbia affermato l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato e la causa decisa anche nel merito con l'annullamento del provvedimento espulsivo".

Lo scrivente giudicante, ritiene invece di accogliere la suddetta eccezione del ricorrente in quanto fondata.

Altra eccezione sollevata dalla difesa ricorrente concerne la violazione e falsa applicazione di legge
(art. 8 Cedu - art. 41 Carta di Nizza - 97 Cost. - artt. 3, co.1 e 3, e 6, co.1, lett. "b" l.241/90; articoli 13, co.2 e 3, T.U.I., 7, comma 1, e 35 d.lgs. 25/08 - Dir. 2008/115/ce) ed **eccesso di potere** *(difetto d'istruttoria - travisamento - astrattezza) ...segue,* **dell'inespellibilità ai sensi degli articoli 7, co. 1, 32, co. 4, e 35bis, co. 2 e 3, d.lgs. n.25/08.**

In via ancora assorbente parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato per esserne, allo stato, ***la motivazione non supportata dai pre-supposti di fatto e di diritto richiamati in decreto e legittimanti l'adozione.***

In decreto, si legge *"che l'interessato ha presentato in precedenza domanda di riconoscimento della protezione internazionale, che la competente Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia in data 05.08.2019 ha rigettato, con* ***decisione notificata il 03.10.2019*** *avverso la quale il medesimo non ha pro-posto ricorso al Tribunale competente per territorio nei termini di legge"* (cfr. decreto, p.1, "PRESO ATTO"), da qui l'espulsione coatta. **Al riguardo, però, il signor Howlader contesta di aver ricevuto la notifica di tale decisione** e, difatti, egli, dopo aver sostenuto l'audizione in Commissione in data 01.08.2019 (come da relativo verbale in all. 7), si presentava più volte all'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli per conoscere l'esito della sua domanda di protezione internazionale

Tuttavia, in occasione dell'ultimo accesso del 04.11.2019, era adottato nei suoi confronti decreto di espulsione coatta sulla scorta d'una decisione negativa asseritamente emessa dalla C.T. di Foggia, **ma non notificatagli**.

In atti vi è prova della avvenuta formalizzazione di una domanda di *protezione internazionale* il 06.03.2019 (cfr. all. 8) e del *colloquio personale* in Commissione a Foggia (cfr. all. 7), ma non v'è prova dell'esistenza della decisione negativa e, soprattutto, della sua

avvenuta e regolare notificazione. Difatti, il Giudice della convalida non ha autorizzato l'esecuzione del rimpatrio rilevando incidentalmente che *"il provvedimento della C.T. di Foggia **non veniva ritualmente notificato** in quanto dichiarato irreperibile senza effettuare le dovute ricerche"* (cfr. verbale di udienza in camera di consiglio del 06.06.2019 e provvedimento di non convalida in all. 3).

Pertanto, versava nella condizione d'**inespellibilità** prevista dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n.25/2008, ai sensi del quale *"il richiedente è **autorizzato** a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione Territoriale"*. Né a maggior ragione si può sostenere e contestare al r.a. di non aver presentato ricorso nei termini al Tribunale avverso una decisione non ancora notificatagli e di cui evidentemente non aveva contezza. Sic!

Pertanto, il decreto opposto è nullo per violazione di legge, poiché, fino alla notificazione del diniego nelle forme di legge, l'Howlader non poteva considerarsi irregolarmente presente in T.N. (art. 7, co. 1 d.lgs. cit.).

Le spese vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della difficoltà della causa; dell'attività professionale svolta; del valore della controversia, della mancanza di fase istruttoria e di ridotta fase conclusionale e della richiesta in atti di liquidazione da porsi a carico del capitolo 1360 del Ministero di giustizia per compensi per patrocinio a spese dello Stato

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli dott. Manlio Merolla, definitivamente pronunciandosi sulla domanda, disattesa ogni diversa richiesta ed eccezione, così provvede:

1. **Accoglie la domanda,**
2. **Dispone liquidazione spese di giudizio a favore dell'antistatario avvocato costituito avv. Luigi Migliaccio come da separato provvedimento.**

Cosi' deciso in Napoli, addi' 12.07.2021
Depositato.....

IL GIUDICE
DR. MANLIO MEROLLA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
NAPOLI, IL
IL CANCELLIERE